

## **AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 03/02/2025**

### **IL RENTRI LA TENUTA DEL REGISTRO CARICO E SCARICO E IL FORMULARIO RIFIUTI**

<i>IL RENTRI ED IL REGISTRO CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI</i> .....	1
<i>RENTRI: soggetti che hanno obbligo di iscrizione e relative scadenze</i> .....	1
<i>Nuove regole per la gestione del registro di carico e scarico</i> .....	1
<i>Obbligo di tenuta del registro carico e scarico in formato digitale</i> .....	2
<i>Disciplina transitoria per i soggetti che si iscriveranno al RENTRI dal 15/6/2025 o dal 15/12/2025</i> .....	2
<i>PRODUTTORI DI RIFIUTI NON OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI</i> .....	3
<i>FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (CD. FIR)</i> .....	3
<i>Emissione del nuovo FIR cartaceo</i> .....	3
<i>Gestione del nuovo FIR cartaceo</i> .....	4



Di seguito si illustrano le principali novità in tema di RENTRI, di Registro carico e scarico e del Formulario rifiuti.

## IL RENTRI ED IL REGISTRO CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

### *RENTRI: soggetti che hanno obbligo di iscrizione e relative scadenze*

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 hanno l'**obbligo di iscrizione al RENTRI**:

- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti speciali pericolosi **con più di 50 dipendenti**;
- produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lett c), d) e g) **con più di 50 dipendenti**;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi e non a titolo professionale;
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi e non;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 hanno l'**obbligo di iscrizione al RENTRI**:

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti **pericolosi** con un numero di dipendenti compreso tra gli 11 e i 50;
- le imprese e gli enti che hanno tra gli 11 e i 50 dipendenti produttori di rifiuti **non pericolosi** quali:
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
  - d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie (art. all'art. 184, c. 3, lett c), d) e g) del D.Lgs. 152/06).

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 hanno l'**obbligo di iscrizione al RENTRI**:

- le imprese, gli enti e i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
- i produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.

### *Nuove regole per la gestione del registro di carico e scarico*

Tutti i soggetti che hanno l'obbligo di iscriversi al RENTRI **devono tenere il registro di carico e scarico**.



### Obbligo di tenuta del registro carico e scarico in formato digitale

Il registro di carico e scarico dell'unità locale va **tenuto e vidimato** in formato **digitale**:  
- a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;  
- a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 o dal 15 dicembre 2025.

Il registro tenuto in modalità digitale deve essere **vidimato digitalmente**, utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile **tramite il RENTRI**.

**Per la tenuta in formato digitale**, ossia la sua compilazione che deve avvenire successivamente alla vidimazione, gli operatori possono utilizzare:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Il registro deve essere conservato in tutte le unità locali per cui c'è l'obbligo di tenuta del suddetto.

Ulteriore novità riguarda l'**obbligo di trasmissione dei dati** contenuti nel registro carico e scarico digitale **al RENTRI**, che deve avvenire con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro locale.

### Disciplina transitoria per i soggetti che si iscriveranno al RENTRI dal 15/6/2025 o dal 15/12/2025

Dal 13/2/25 e sino all'iscrizione al RENTRI, gli operatori, ossia i produttori di rifiuti, che hanno l'obbligo di iscriversi al RENTRI dal 15/6/25 o dal 15/12/25 continuano a tenere il **registro di carico e scarico in formato cartaceo** ma devono utilizzare il nuovo **modello scaricabile dal portale del RENTRI** (da supporto, Stampa format registro). Per stamparlo non è richiesta alcuna registrazione o iscrizione sul portale del RENTRI.

Prima di generare la stampa, occorre:

- indicare il numero dell'ultima pagina già stampata nel precedente registro;
- indicare le pagine che si vogliono stampare che comporranno il nuovo registro che verrà usato dal 13/2/2025;
- selezionare la spunta del frontespizio e inserire i propri dati anagrafici se si vuole avere il frontespizio del nuovo registro precompilato dal RENTRI.

Una volta stampato su supporto cartaceo, il nuovo registro deve essere **vidimato presso la Camera di Commercio** entro il 13 febbraio 2025. Solamente dopo la vidimazione, si può procedere con la sua **compilazione**, che continuerà ad avvenire **in modalità cartacea**.

Il luogo di tenuta del registro, il periodo di conservazione dello stesso e i tempi di annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico **non variano**.

## PRODUTTORI DI RIFIUTI NON OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI

**Non** hanno l'obbligo di iscrizione al RENTRI e di tenuta del registro carico e scarico:

- Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni: industriali, artigianali, derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- Enti, imprese e soggetti, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi.

I soggetti sopra indicati, in qualità di produttori o detentori di rifiuti, potrebbero avere la necessità di emettere il FIR. Per le novità in merito al FIR si rimanda al paragrafo seguente.

### FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (CD. FIR)

Il **formulario di identificazione del rifiuto** (FIR), che accompagna il trasporto dei rifiuti, è **emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti** ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

**Non cambiano i soggetti esonerati** dall'emissione e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private).

A partire dal 13 febbraio 2025:

- **gli operatori con obbligo di iscrizione al RENTRI** (a prescindere dalla data dalla quale sorge il suddetto obbligo) e
- i produttori di rifiuti non iscritti, perché non obbligati, ma che producono o detengono rifiuti

devono utilizzare il **nuovo modello** di FIR previsto dal RENTRI in formato cartaceo che dovrà **essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI**.

#### Emissione del nuovo FIR cartaceo

Sia i produttori con scadenza di iscrizione al RENTRI agosto 2025 e gennaio 2026 (che al 13/2/2025 non sono ancora iscritti) che i produttori di rifiuti non iscritti (punto 2 della circolare), per poter emettere e vidimare digitalmente il FIR dovranno prima **registrarsi** nell'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" sul RENTRI, mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS o CIE).

La **registrazione non è dovuta, e quindi non serve avere un FIR generato direttamente**, per tutti i soggetti che devono emettere il FIR ma che hanno richiesto al proprio trasportatore di rifiuti di emetterlo per loro conto.

La **compilazione** del FIR vidimato digitalmente può essere effettuata:

- a) attraverso i propri sistemi gestionali;
- b) attraverso il servizio di supporto messo a disposizione nell'area "Operatori" del portale RENTRI;
- c) manualmente. In questo caso l'operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all'eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente.

Pertanto, l'operatore può sia compilare il FIR sul RENTRI e solo successivamente vidimarlo e stamparlo oppure può vidimarlo vuoto, stamparlo e in seguito compilarlo manualmente.

### Gestione del nuovo FIR cartaceo

Il produttore **emette il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima**.

Il trasportatore e il destinatario **aggiungono le informazioni di competenza** e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.

La **trasmissione** della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso, gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.

Dal 13 febbraio 2026 i soggetti iscritti al RENTRI dovranno gestire il FIR **in formato digitale** e avranno l'obbligo di **emettere al RENTRI** i dati dei FIR per i rifiuti pericolosi.

Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà, invece, ad emettere il FIR cartaceo in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.

Si allega una tabella emanata nel 2021 dove sono indicati i codici e la tipologia di ogni tipo di rifiuto speciale, quelli con l'asterisco sono rifiuti pericolosi.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per effettuare, previa vostra richiesta, la registrazione all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" o l'iscrizione sul RENTRI.